

PDF Eraser Free



LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. Fausto CASARI Presidente
dott. Diego DI MARCO Consigliere rel.
dott. Melania BELLINI Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1679 del R.G. dell'anno
2017

promossa da

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno

- resistente -

sciogliendo la riserva a verbale dell'udienza del 7.7.2017,
osserva il Collegio:

premesso che . . . ha proposto ricorso per cassazione
avverso sentenza di questa Corte recante rigetto
dell'appello proposto avverso ordinanza emessa dal
tribunale ex art. 702 bis e segg. c.p.c.;

ritenuto che a seguito della modifica dell'art. 19 del
d.lvo 1.9.2011 n. 150, apportata con d. lvo 18.8.2015 n.
142 recante attuazione delle direttive 2013/32 e 33/UE, la
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato, tranne che nelle ipotesi specificamente
eccettuate, discende automaticamente dall'instaurazione del
procedimento, diversamente da quanto previsto nella
disciplina previgente, di cui all'art. 35 d. lvo 28.1.2008
n. 25, che sia con riferimento al primo grado che con
riferimento al secondo grado di giudizio subordinava
l'emissione del provvedimento di sospensione ad istanza del



PDF Eraser Free

ricorrente;
che pertanto la disciplina vigente comporta la sospensione del provvedimento impugnato per l'intera durata della procedura, in conformità delle indicazioni della direttiva 32 cit., che agli artt. 9 e 46 sancisce il diritto dei richiedenti asilo di rimanere nello Stato membro durante l'intera procedura, amministrativa di esame della domanda e negli eventuali sviluppi in sede giurisdizionale promossi con ricorso dello straniero, nell'ottica premessa nei considerando dell'effettività della garanzia dell'ottenimento della protezione internazionale;
ritenuto che nel caso di specie non si versa in alcuna delle ipotesi espressamente eccettuate dall'art. 19 comma 4 lett. a-d d. lvo cit. di esclusione dell'automatico effetto sospensivo della proposizione dei mezzi di tutela giurisdizionale;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
Così deciso in Bologna il 7.7.2017, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte

IL PRESIDENTE
Dott. Fausto Casari

